



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO
Esame del Disegno di legge
«Interventi a sostegno della competitività dei capitali» (A.S. 674)

Audizione del Consiglio Nazionale del Notariato

4 luglio 2023

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Il Consiglio Nazionale del Notariato esprime anzitutto un particolare ringraziamento per l'opportunità concessa con la presente audizione di svolgere alcune considerazioni nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze on. Giancarlo Giorgetti e recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali» (A.S. 674).

Il Consiglio Nazionale del Notariato non può che condividere gli obiettivi che si intendono perseguire con il suddetto Disegno di legge, riconoscendo l'assoluta necessità, evidenziata nella Relazione di accompagnamento, di introdurre “misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali interno, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro paese”.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale del Notariato non può non evidenziare la necessità che l'introduzione di misure di semplificazione avvenga senza pregiudizio per le altrettanto fondamentali esigenze di certezza del diritto e sicurezza dei traffici economici.

In particolare, con queste brevi note si ritiene opportuno soffermarsi sulle disposizioni contenute nell'art. 3 del DDL in esame, rubricato “Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese”, al fine di porre in evidenza alcune potenziali criticità derivanti dall'introduzione di misure volte, come espressamente riportato nella Relazione di accompagnamento, a “rimuovere vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese”.

1. L'attuale quadro normativo

Per meglio comprendere la portata innovativa delle disposizioni contenute nell'art. 3 del DDL risulta utile partire dall'attuale quadro normativo, in particolare per quanto concerne la nozione di “piccola e media impresa” (PMI) e le deroghe al diritto societario già esistenti in tema di circolazione delle quote di S.r.l. PMI.

1.1 Nozione di piccola e media impresa

Per l'individuazione dell'ambito applicativo della nozione di "piccola o media impresa" l'art. 61, lett. *h*, TUF (D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58) rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129, il quale detta due parametri alternativi:

«i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso

dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

ii) piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE» (un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200.000.000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili).

È evidente come tale ultima definizione non risulti congrua rispetto alle S.r.l. attualmente esistenti nel nostro ordinamento, per le quali non è ipotizzabile una capitalizzazione di borsa da determinarsi sulla base delle quotazioni di fine anno. Viceversa, la prima definizione utilizza dei parametri quali il numero dei dipendenti, la consistenza patrimoniale e il fatturato, che sono concretamente riferibili a qualunque tipologia societaria.

Dunque, in definitiva, agli effetti dell'applicabilità delle deroghe al diritto comune, è qualificabile come PMI la società a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

1.2 Deroghe al diritto societario

L'attuale disciplina contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221) consente alle S.r.l. PMI di creare "categorie di quote", anche prive del diritto di voto o con voto non proporzionale, oltre alla possibilità di prevedere diritti particolari con voto non proporzionale alla partecipazione o condizionato.

Tale norma, non a caso rubricata "Deroghe al diritto societario", ha sovvertito, dunque, la regola della inammissibilità per le S.r.l. di creare "categorie di quote", inizialmente per le sole S.r.l. start-up innovative, ma successivamente per tutte le PMI S.r.l. e, quindi, per la stragrande maggioranza delle società a responsabilità limitata.

Ciò ha determinato un "avvicinamento" della disciplina delle S.r.l. PMI a quella delle società per azioni.

Da un lato, infatti, il comma 2 del citato art.26 evoca il disposto dell'art. 2348, comma 2, c.c., che prevede la creazione di «categorie di azioni fornite di diritti diversi In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie».

Dall'altro lato, il comma 3 del medesimo art. 26 richiama quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2351 c.c., secondo cui «lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con

diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative», e dal comma 3, per il quale «lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti» e, infine, dal comma 4, laddove si prevede che «lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative».

Tale avvicinamento della disciplina delle S.r.l. PMI a quella delle S.p.A. risulta, poi, rafforzato dalla previsione del comma 5 dell'art. 26 del D.L. 179/2012, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, c.c., stabilisce che le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di S.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali¹.

Il comma 6 dell'art. 26 del D.L. 179/2012 esenta, infine, le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c., a condizione che l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Anche in tal caso si tratta di norma che nelle S.p.A. trova il proprio corrispondente nell'art. 2358, comma 8, c.c., che esclude l'applicabilità della disciplina delle operazioni sulle proprie azioni quando queste siano effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

La possibilità di creare “categorie di quote” non è però seguita dalla previsione di una specifica disciplina in ordine all'eventuale presenza di assemblee speciali dei titolari delle categorie di quote, secondo il modello delineato dall'art. 2376 c.c. per i possessori delle diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, né dalla previsione di appositi presidi a tutela degli interessi dei soci e dei creditori sociali.

1.3 Il regime di circolazione delle quote di partecipazione dematerializzate

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma 1, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di

¹ A seguito dell'attuazione del regolamento UE/2020/1503 è stato abrogato, dal d.lgs 10 marzo 2023, n. 30 (art. 1, comma 12), l'art. 50-quinquies TUF a sua volta richiamato dall'art. 30 d.l. n. 179/2012; può dirsi che ormai la disciplina dei portali è contenuta nel suddetto regolamento e nelle sue norme di attuazione che, peraltro, non parlano più di PMI, ma di S.r.l. tout court.

crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 (così l'art. 100-ter, comma 1, TUF).

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 100-ter TUF, in alternativa al regime di circolazione delle partecipazioni previsto ordinariamente dall'art. 2470 c.c. (atto con sottoscrizioni autenticate da un notaio) e dall'art. 36 comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (atto sottoscritto con firma digitale e iscritto nel registro delle imprese attraverso l'intervento di intermediari autorizzati), per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata, la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) TUF (negoiazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini).

Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding ed entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di “soci per conto di terzi”, sopportandone il relativo costo.

Gli intermediari abilitati sono, altresì, tenuti a rilasciare, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote.

I sottoscrittori che ne facciano richiesta possono alienare le quote mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario e, così come i successivi acquirenti, hanno la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità sopra descritte, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

2. Le modifiche all'attuale disciplina delle PMI previste dall'art. 3 del DDL

In questo contesto normativo si innesta l'art. 3 del DDL in esame, rubricato “Dematerializzazione delle quote di PMI”, che prevede varie misure volte a permettere

e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI, consentendo l'emissione in forma scritturale di quote standardizzate e l'accesso a regimi di circolazione alternativi a quelli previsti dall'art. 2470 c.c. e dall'art. 36, comma 1-bis, del D.L. n.112/2008, convertito con legge n.133/2008.

2.1 Modifiche all'art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

<p>Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio – <i>Versione attualmente in vigore</i></p>	<p>Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio – <i>Versione recante le modifiche apportate dal ddl</i></p>
<p>1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare</p>	<p>1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare</p>

<p>ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.</p>	<p>ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.</p>
<p>2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
	<p>2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>
	<p>2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<p>2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgono della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la</p>

	<p>società è tenuta ad aggiornare il libro soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.</p>
<p>3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p>	<p>3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p>
<p>4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>	<p>4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30</p>	<p>5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30</p>

<p>del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.</p>	<p>del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.</p>
<p>6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.</p>	<p>6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.</p>
<p>7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.</p>	<p>7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.</p>
<p>8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore</p>	<p>8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore</p>

<p>certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.</p>	<p>certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.</p>
--	--

La modifica all'art. 26 del D.L. 179/2012, prevista dal DDL in esame, in breve, mira a estendere il regime di dematerializzazione di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del TUF a tutte le quote di S.r.l. PMI, indipendentemente dall'accesso ai portali per la raccolta di capitali.

2.2 Modifiche all'art. 100-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”)

Art. 100-ter Offerte di crowdfunding – <i>Versione attualmente in vigore</i>	Art. 100-ter Offerte di crowdfunding – <i>Versione recante le modifiche apportate dal ddl</i>
<p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.</p>	<p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.</p>
<p>2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la</p>	<p>2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché,</p>

<p>sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:</p> <p>a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;</p> <p>b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:</p> <p>1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei</p>	<p>limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:</p> <p>a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;</p> <p>b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:</p> <p>1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei</p>
--	---

<p>sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;</p> <p>2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;</p> <p>3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);</p> <p>4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;</p> <p>c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.</p>	<p>sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;</p> <p>2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;</p> <p>3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);</p> <p>4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;</p> <p>c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.</p>
<p>3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.</p>	<p>3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.</p>

<p>4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>
<p>5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.</p>	<p>5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.</p>
<p>6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.</p>	<p>6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.</p>

<p>7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.</p>	<p>7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.</p>
<p>8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.</p>	<p>8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.</p>
<p>9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza è attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.</p>	<p>9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza è attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.</p>
<p>10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.</p>	<p>10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.</p>

La modifica in oggetto specifica che il regime alternativo di circolazione delle quote di S.r.l. previsto dal comma 2 dell'art. 100-*ter* TUF si applica anche alle categorie di quote “dematerializzate” di cui al nuovo art. 26, comma 2-*bis* d.l. 179/2012.

3. Osservazioni critiche sul sistema di dematerializzazione

La circolazione dematerializzata delle quote (anche) di S.r.l. PMI, come detto, è attualmente disciplinata dall'art. 100-*ter* TUF, che regola le offerte attraverso portali per la raccolta di capitali, prevedendo che, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata, la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento.

Con il disegno di legge in esame si intende estendere il regime di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*bis* ss. TUF a tutte le quote di S.r.l. PMI che abbiano emesso, in forma scritturale, categorie di quote aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, secondo quanto consentito dal nuovo comma 2-*bis* dell'art. 26 d.l. 179/2012, indipendentemente dall'accesso ai portali per la raccolta di capitali.

In entrambi i casi (gestione accentrata e portali per la raccolta di capitali) è previsto un sistema di circolazione della quota di S.r.l. PMI alternativo a quello regolato dall'art. 2470 c.c. (e a quello regolato dall'art. 36, comma 1-bis, del D.L. n.112/2008), che si fonda, ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, sul rilascio di certificazioni da parte degli intermediari. Detto regime dovrebbe riguardare non soltanto la cessione delle partecipazioni, ma anche la costituzione di vincoli sulle stesse.

E, tuttavia, mentre nel regime previsto dall'art. 100-*ter* gli intermediari sono tenuti a depositare al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, il disegno di legge in oggetto prevede, quale regime di pubblicità alternativo a quello del registro delle imprese di cui all'art. 2470 c.c., la reintroduzione – per le S.r.l. PMI che abbiano emesso categorie di quote aventi eguale valore e conferenti uguali diritti (ma indipendentemente dall'emissione in forma scritturale) – del libro soci².

Ebbene, il sistema già previsto dall'art. 100-*ter* TUF non scardina il regime di cui all'art. 2470 c.c., limitandosi a consentire, ma solo fintanto che la partecipazione sia detenuta da un intermediario qualificato, la circolazione secondo un sistema alternativo. Diversamente, il sistema che si intenderebbe introdurre **scardina completamente il regime di cui all'art. 2470 c.c., di cui si prevede l'integrale disapplicazione**, reintroducendo il libro soci, ma senza introdurre alcuna disciplina al

² Risulta, peraltro, dubbia l'applicabilità dell'obbligo di aggiornamento del libro soci da parte dell'intermediario contemplato nell'art. 89 TUF, trattandosi di norma contenuta nella Sezione II del Capo IV del Titolo II-bis della Parte III del TUF, laddove il nuovo comma 2-*ter* dell'art. 26 d.l. 179/2012 richiama la sola Sezione I.

riguardo, e rendendo oltremodo incerto e opaco l'intero regime di circolazione delle quote di S.r.l. PMI che si avvalgono della facoltà concessa dal comma 2-*bis* dell'art. 26 d.l. 179/2012.

Si verrebbe peraltro a creare una sovrapposizione tra il regime di circolazione di cui agli artt. 83-*quater* e ss. TUF – che disapplicano, almeno testualmente, l'intero art. 2470 c.c. e che reintroducono, quale sistema di pubblicità alternativo, il libro soci - e il sistema della dematerializzazione prevista dall'art. 100-*ter* TUF – ove si disapplica, sempre testualmente, il solo comma 2 dell'art. 2470 c.c. e che, secondo la ricostruzione dottrinale preferibile, dà luogo a una ipotesi di intestazione fiduciaria c.d. trasparente, equiparabile al sistema statunitense di gestione delle azioni depositate in custodia e amministrazione presso intermediari.

3.1 Prima criticità: mancanza di un sistema di pubblicità legale delle quote

Sino a che non si procede all'intestazione diretta al sottoscrittore o all'acquirente, le modalità di circolazione della partecipazione si connotano per una totale deroga al regime codicistico perché l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice **annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario** e rispetto al quale l'art. 83-*quinquies*, comma 2, TUF dispone che chi ottiene la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Si tratta di un effetto protettivo dell'acquirente di buona fede **simile a quello previsto dall'art. 2470, comma 3**, c.c. in base al quale quando la quota è alienata con successivi contratti a più persone, è preferita quella che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Il regime di circolazione dematerializzata è, però, del tutto privo dei connotati di accessibilità da parte di terzi, che sono propri invece della pubblicità nel registro delle imprese e che giustificano la produzione dell'effetto protettivo sancito dal comma 3 dell'art. 2470 c.c.

Non sembra, a tal fine, sufficiente la previsione del comma 3 dell'art. 83-*quinquies* TUF, che si limita a prevedere che «la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2».

Si esprimono, quindi, forti perplessità rispetto a questo sistema di gestione del trasferimento delle partecipazioni sociali di società a responsabilità limitata PMI, che peraltro potrebbe risultare solo apparentemente semplificato, in quanto se, da un lato, dovrebbe comportare una riduzione degli adempimenti formali in materia di circolazione delle quote di talune tipologie di s.r.l., dall'altro lato il ruolo e, soprattutto, le responsabilità degli intermediari potrebbero rendere la semplificazione più apparente

che reale.

Inoltre, la **reintroduzione del libro soci** per le S.r.l. PMI che abbiano emesso categorie di quote aventi eguale valore e conferenti uguali diritti appare in contrasto sia con le esigenze di semplificazione degli adempimenti formali a carico di tali società sia con le finalità che avevano portato all'abolizione del libro soci, disposta proprio al fine di rendere meno opache e più trasparenti le intestazioni delle quote di S.r.l., obbligando i titolari (quantomeno formali) ad apparire ed essere consultabili da un registro pubblico come il Registro delle Imprese.

Con il sistema di circolazione dematerializzato il titolare effettivo della quota rimarrebbe sconosciuto ai terzi e noto solo all'intermediario; questi non sarebbe neanche tenuto ad aggiornare periodicamente il registro delle imprese (se non richiesto espressamente), ma la società avrebbe solo l'obbligo di tenere aggiornato il libro soci.

Non v'è chi non veda che tale regime determinerebbe di nuovo una **totale opacità nella intestazione delle quote di S.r.l. il cui titolare formale (men che mai quello effettivo) potrebbe essere mai oggetto di accertamento da parte dei terzi**: il che appare assolutamente contrario al trend legislativo attuale che conduce verso una sempre maggiore trasparenza della titolarità delle partecipazioni (non solo formale ma anche effettiva) se solo si pensi alla previsione dell'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dei dati relativi al titolare effettivo di persone giuridiche private e trust.

In particolare:

- i terzi creditori del socio avrebbero un danno non potendo conoscere, tramite visura camerale se e quali quote sono intestate ai loro debitori e tantomeno aggredirle;
- diversamente al caso della intestazione fiduciaria, il notaio non avrebbe un riferimento a cui ricorrere per ottenere la dichiarazione del titolare effettivo;
- gli eredi del socio defunto avrebbero serie difficoltà a rintracciare l'esistenza delle quote intestate al *de cuius*.

3.2 Seconda criticità: legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

Si crea, inoltre, confusione in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali, in quanto il regime descritto può esser ricondotto a una sorta di intestazione fiduciaria, che si traduce per tali categorie di quote in una **diversa modalità di accertamento della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali** e, più in generale, **della titolarità delle quote stesse**, non più fondata esclusivamente sulle risultanze del registro delle imprese.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del singolo sottoscrittore-mandante avviene sulla base di **una certificazione** comprovante la titolarità delle quote, che ha natura di **mero titolo di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali**, nominativamente riferita e non trasferibile, né costituente titolo per il trasferimento delle quote.

Ne deriva che l'evidenza del registro delle imprese rappresenta solo un indice di legittimazione indiretta all'esercizio dei diritti sociali, ex art. 2470 c.c., nel senso che il socio/titolare effettivo non risulta iscritto, ma la sua legittimazione dipende dalla concorrenza di due elementi:

- l'iscrizione nel registro delle imprese o nel libro soci dell'intermediario;
- la consegna (esibizione) della certificazione rilasciata dall'intermediario.

La carenza di uno dei due elementi non legittima all'esercizio dei diritti sociali da parte del singolo socio.

3.3 Terza criticità: aumento dei costi e incremento degli adempimenti a carico delle imprese

L'estensione del sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione alle PMI S.r.l. che abbiano emesso categorie di quote aventi eguale valore e conferenti uguali diritti risulta potenzialmente riferibile, stante la nozione sopra richiamata di PMI, al 90% delle S.r.l., con conseguente rischio di tradursi in un sistema generalizzato.

I costi a regime sarebbero elevati: si pensi alla gestione accentrata da parte di Monte Titoli S.p.A. e agli oneri di gestione che discenderebbero dalla circostanza che le assemblee sarebbero da tenersi sempre **previo rilascio del biglietto di ammissione**, con la conseguente necessità di individuare il lasso temporale in cui consentire tale rilascio e le inevitabili possibili sfasature tra effettivo titolare e soggetto legittimato ad intervenire "record date".

Risulterebbe, inoltre, di fatto estremamente difficile tenere **assemblee totalitarie** in assenza dei certificati rilasciati degli intermediari.

3.4 Quarta criticità: rischio di abuso della maggioranza

La norma in esame consente l'adozione di un sistema di circolazione delle quote identico a quello del modello azionario, le cui partecipazioni sociali sono tipicamente rivolte a formare oggetto di investimento, laddove la S.r.l. costituisce lo strumento al quale si ricorre tradizionalmente per l'esplicazione della propria attività lavorativa e risulta tendenzialmente caratterizzata dalla rilevanza dell'*intuitus personae*.

La scelta di accedere alla dematerializzazione spetta alla maggioranza assembleare, che potrebbe, quindi, imporre ai soci di minoranza uno stravolgimento delle caratteristiche tipiche del modello S.r.l., imponendone altresì i relativi costi connessi all'accesso alla dematerializzazione.

3.5 Quinta criticità: inadeguatezza della disciplina delle s.r.l. in materia di controlli sull'operato degli amministratori di s.r.l.

Il sistema dei controlli sull'operato degli amministratori di S.r.l., come delineato dal codice civile, è stato definito con riferimento alla S.r.l. tradizionale, soggetta al divieto sia di creazione di "categorie di quote" sia di "offerta al pubblico" delle quote di partecipazione.

Le novità introdotte con il provvedimento in esame non sembrano, però, tenere conto di tale circostanza.

In particolare, i poteri di controllo riconosciuti ai singoli soci di S.r.l. *ex art. 2476 c.c.* sembrano difficilmente attuabili e coerenti con la posizione dei soci puramente finanziatori nelle ipotesi in cui la PMI raccolga capitali attraverso le modalità sopra descritte.

Va, inoltre, segnalato come rispetto alla S.p.A., nella quale è obbligatoria la presenza di un organo di controllo in composizione collegiale, nella S.r.l. tale presenza è eventuale e, anche ove presente, la composizione e le funzioni dell'organo di controllo risultano ampiamente rimesse all'autonomia statutaria. Stando, infatti, all'attuale interpretazione data dalla giurisprudenza alla disciplina di cui all'art. 2477 c.c., resta pur sempre una scelta della società quella di designare un organo monocratico o collegiale, potendo altresì stabilire se detto organo debba poi svolgere solo il controllo sulla gestione o la revisione legale dei conti o entrambe.

4. Misure in materia di inclusione ed educazione finanziaria

A conclusione di queste brevi note, il Consiglio Nazionale del Notariato accoglie con notevole favore la previsione di cui all'art. 21 del Disegno di Legge in esame, ritenendo di assoluta importanza il tema della promozione della cultura dell'educazione finanziaria.

Pienamente condivisibile risulta la scelta di prevedere che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini alla vita economica della comunità, adottando tutte le misure necessarie per assicurare una adeguata e completa educazione finanziaria, necessaria per farsi trovare pronti, con la dovuta consapevolezza, nell'affrontare tematiche complesse come quelle disciplinate, in generale, dalle norme richiamate dal disegno di legge in esame.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e la Banca d'Italia hanno già sottoscritto tra loro, nel corso del 2021, un accordo per favorire momenti di confronto e approfondimento sul tema dell'educazione finanziaria e giuridico-economica dei cittadini (soprattutto avuto riguardo alle categorie di persone meno "alfabetizzate" in materia). Accordo che ha poi proficuamente dato luogo a numerosi eventi formativi su tutto il territorio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato si dichiara pertanto pronto e disponibile a dare il proprio contributo per la realizzazione di detti obiettivi di formazione, per come richiesto dall'art. 21, co. 2, del DDL.